



Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. 39191

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE N. 118 (ai sensi del D.M. 21.06.2004)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza", e successive modifiche ed integrazioni (D.M. 15.10.1996; D.M. 03.06.1998; D.M. 11.06.1999);

VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 giugno 2004, n. 2367, con il quale sono state ulteriormente aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta e sono state recepite le norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che ha introdotto, tra l'altro, lo scorporo dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Ministero delle Infrastrutture e nel Ministero dei Trasporti;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, con il quale è stato approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti, che assegna le competenze relative alla omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale al Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per la sicurezza stradale;

VISTI gli artt. 3 e 5 del citato D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, che prevedono che i dispositivi di ritenuta debbano conseguire un certificato di idoneità tecnica ("omologazione"), rilasciato sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTI gli artt. 7 e 8 delle Istruzioni tecniche allegate al D.M. 21 giugno 2004, n. 2367, disciplinanti le procedure per l'omologazione;

VISTA la domanda presentata in data 29.04.2005, e successive integrazioni, della Società CAR Segnaletica Stradale S.r.l., con la quale è stata chiesta l'omologazione, ai sensi del D.M. 21.06.2004, della barriera stradale di sicurezza per la destinazione "bordo ponte" di classe H3 in acciaio con profilo tripla onda, denominata CAR/H3/BP;

VISTO il certificato di omologazione n. 107, rilasciato in data 8.05.07 per la barriera stradale denominata COMBI/H3 della stessa società CAR, in tutto simile a quella oggetto del presente certificato, ad eccezione della presenza di una rete di protezione a tergo della barriera;

VISTO il voto n. 131, reso dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27.07.2006, con il quale è stato espresso parere che la domanda di che trattasi sia meritevole di accoglimento, previa acquisizione di una relazione di calcolo sulla circostanza che la rete di protezione installata per le prove non fosse influente ai fini dei risultati delle prove stesse;

CONSIDERATO che con nota del 28.08.07 la società CAR Segnaletica Stradale ha trasmesso la relazione tecnica richiesta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di omologazione;

DECRETA

1.- E' omologata *la barriera di sicurezza per la destinazione "per opera d'arte" realizzata in acciaio, denominata "CAR/H3/BP"*, della Società CAR Segnaletica Stradale S.r.l., con sede in Contrada Piana – Zona Industriale 82030 – Ponte (BN), caratterizzata dai seguenti parametri prestazionali:

- Classe di contenimento: H3
- Livello di severità d'urto: B
- Classe di larghezza operativa: W5

La barriera è realizzata in acciaio con due correnti longitudinali: quello superiore a sezione a C direttamente collegato ai paletti di sostegno, quello inferiore a tripla onda collegato ai paletti tramite distanziatori. I paletti hanno sezione a C.

2.- La barriera è omologata in base alle risultanze delle prove di impatto, effettuate presso il Laboratorio AISICO (laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO 17025) e i cui risultati sono riportati nei seguenti rapporti:

- Prova TB11 n. 269 del 02/02/2005, relativa al veicolo leggero;
 - ◆ Rapporto n. 269 dell'08/03/2005;
- Prova TB61 n. 270 del 03/02/2005, relativa al veicolo pesante;
 - ◆ Rapporto n. 270 rev. 1 dell'08/06/2006;

La prova con il veicolo leggero ha fatto registrare:

- ASI: 1,1
- THIV: 29 Km/h
- PHD: 12g
- VCDI: LF1011100
- lunghezza di barriera interessata al contatto 3,5 m
- massima deflessione dinamica pari a 0,2 m
- massima deflessione statica pari a 0,1 m

La prova con il veicolo pesante ha fatto registrare:

- lunghezza di barriera interessata al contatto 20,5 m.
- massima deflessione dinamica pari a 1,2 m
- massima deflessione statica pari a 1,1 m
- posizione laterale massima della barriera 1,3 m
- posizione laterale massima del veicolo 1,6 m

Il dispositivo è stato provato ancorato su un cordolo in calcestruzzo armato Rck 40 Mpa situato a livello strada, di m 90,00 di lunghezza, con sezione pari a 0,70 m di larghezza e 0,60 di profondità vincolato a sua volta al cordolo di fondazione sottostante. I paletti di sostegno della barriera sono stati posti ad un interasse di 2,25 m, ed ancorati mediante piastra di base, posta a 0,25 m dal margine interno del cordolo, vincolata allo stesso con n. 3 tirafondi Ø 20 inseriti per circa 15 cm e sigillati con resina bicomponente "Inghisol".

3.- La lunghezza minima di funzionamento della barriera è quella risultante dall'installazione in prova, ovvero pari a 90,0 m senza terminali.

Il terminale da adottare dovrà essere realizzato con nastro che termina immerso nel terreno e deviato verso l'esterno del margine della carreggiata in modo da ridurre il rischio di sormonto da parte dei veicoli.

4.- La Società intestataria del certificato di omologazione è vincolata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.2004, a servirsi, per far produrre la barriera omologata, di produttori operanti in regime di qualità, i quali sono responsabili, ai sensi dell'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04, circa la conformità della produzione della barriera in questione alla documentazione di progetto depositata presso questa Direzione Generale ed al prototipo oggetto delle prove di crash eseguite presso il Laboratorio AISICO di Anagni, le cui risultanze sono riportate nei precedenti articoli.

5.- La Società intestataria del certificato di omologazione deve rendere identificabile la barriera omologata mediante apposizione della denominazione della barriera, del numero di omologazione e del nome del produttore secondo quanto previsto dall'art. 5 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.06.04.

6.- In sede di attuazione del catalogo delle barriere omologate previsto dall'art. 6 del D.M. 223/92, la società intestataria dovrà altresì fornire a questa Direzione Generale tutti gli elementi tecnici e grafici relativi alla barriera di propria progettazione ai fini del suo inserimento nel catalogo stesso.

7.- Il presente certificato è rilasciato in duplice originale, di cui uno viene consegnato alla Società ed uno viene trattenuto agli atti di questa Direzione.

Roma li **08 MAG. 2008**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Ing. Sergio Dondolini)

